



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Area Organizzazione

Prot. 13087 EO/rf  
Roma, 23 novembre 2012

Ai Sigg.ri  
Presidenti dei  
Comitati Regionali FIDAL  
Loro Sedi

Alle Società interessate

Oggetto: Normativa Fusioni e Incorporazioni

Con la presente si ricorda che a norma dell'art. 8 comma 6 del Regolamento Organico, nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2012 sono consentite fusioni e incorporazioni i cui effetti decorreranno dal primo gennaio 2013.

Pertanto le Società interessate devono far pervenire al proprio Comitato Regionale, improrogabilmente nel periodo sopra indicato, la domanda di fusione o di incorporazione. Dopo tale data le domande verranno respinte.

I Comitati Regionali, dal ricevimento della domanda, hanno 15 giorni di tempo per darne comunicazione al Consiglio Federale, al fine di ottenere la necessaria approvazione.

A tal proposito si raccomanda di prestare particolare attenzione soprattutto alla lettera e) del sopracitato comma 6 che così recita:

*“la Società risultante dalla fusione o comunque la società incorporante subentra in tutti i rapporti obbligatori che facevano capo alle singole società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due società che hanno dato luogo alla fusione, in caso di incorporazione farà fede la posizione della società incorporante”.*

Comunque, al fine di evitare interpretazioni non corrette, si precisa quanto segue:

- a) **FUSIONE**: nascita di un soggetto ex novo che acquisisce tutti i diritti e doveri delle singole Società fuse, sia di carattere patrimoniale (es.: indennità di preparazione), che non patrimoniale (es.: vincolo di tesseramento nel caso di fusione tra Società della stessa regione).

Al soggetto sorto ex novo sarà riconosciuta la stessa anzianità federale della Società, tra quelle fuse, di più vecchia data e potrà utilizzare il codice di affiliazione di una delle Società interessate alla fusione.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Anche nel caso in cui il soggetto ex novo decidesse di avere un codice nuovo non sarà mai considerato come Società di nuova affiliazione.

Per quanto riguarda il profilo "sportivo" la nuova Società acquisirà i diritti sportivi più favorevoli fra quelli delle Società interessate alla fusione (es.: partecipazione a un Campionato Federale, posizione in una classifica di società, attribuzione dei voti).

- b) **INCORPORAZIONE:** la Società incorporante acquisisce tutti i diritti e doveri delle singole Società interessate, sia di carattere patrimoniale (es.: indennità di preparazione), che non patrimoniale (es.: vincolo di tesseramento nel caso di incorporazione tra Società della stessa regione). Sotto il profilo "sportivo" la Società incorporante non acquisisce i diritti sportivi delle Società incorporate, ma mantiene esclusivamente i propri, compresa anzianità e codice di affiliazione.

Si ringrazia per la cortese attenzione e con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE

Renzo Montabone  
